



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

22ª Seduta pubblica – Martedì 12 gennaio 2016

Deliberazione n. 4

OGGETTO: PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DEL VENETO (CORECOM) PER L'ANNO 2016 E PREVISIONE FINANZIARIA.
(Proposta di deliberazione amministrativa n. 8)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18, "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)", così modificato dall'articolo 11, comma 3 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012", con cui viene disposto che, il Comitato deve presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, al Consiglio regionale, per l'approvazione e la quantificazione della relativa spesa, ed all'Autorità, per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo e la previsione finanziaria;

VISTO il programma di attività per l'anno 2016, inviato dal Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni con nota datata 17 settembre 2015 prot. n. 18676 (allegato A);

VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 9 dicembre 2015;

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere *Marino FINOZZI*;

con votazione palese,

DELIBERA

1) di approvare il programma di attività del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) per l'anno 2016 di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento;

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 47
Voti favorevoli	n. 47

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Maurizio Conte

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 4 DEL 12 GENNAIO 2016
RELATIVA A:*

**PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI DEL VENETO (CORECOM) PER L'ANNO 2016 E
PREVISIONE FINANZIARIA**

ALLEGATO A



CORECOM
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Via Poerio, n. 34 – 30171 Mestre



PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2016

E PREVISIONE FINANZIARIA

Approvato dal Comitato nella seduta del 16 Settembre 2015



Componenti del Corecom del Veneto

Alberto Cartia (Presidente), Silvio Scanagatta (Vice Presidente), Roberta Boscolo Anzoletti, Franco Gabrieli, Giovanni Gallo, Mariarosa Pellizzari, Luciano Zennaro

Giorno di riunione: mercoledì

Per avere informazioni sulle attività del Corecom è possibile consultare il sito internet del Corecom: <http://corecom.consiglioveneto.it/corecom/>

INDICE

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E PREVISIONE FINANZIARIA 2016

Introduzione: le molteplici funzioni del Corecom	pag. 3
 Capitolo primo	
Vigilanza e controllo sul sistema dell'informazione regionale	pag. 9
 Capitolo secondo	
Consulenza per gli organi regionali	pag. 12
 Capitolo terzo	
Sostegno alle imprese	pag. 13
 Capitolo quarto	
Tutela e supporto ai cittadini	pag. 17
 Allegato 1	
Previsioni finanziarie	pag. 22
 Allegato 2	
Personale	pag. 23

INTRODUZIONE: LE MOLTEPLICI FUNZIONI DEL CORECOM

1.1

I Comitati regionali per le Comunicazioni (Corecom) sono organi del tutto peculiari nel panorama nazionale, in quanto esercitano una pluralità di funzioni – anche molto diverse tra loro – in ragione di rapporti specifici con la Regione di appartenenza, con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) e infine con il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise).

La legge regionale n. 18 del 2001, istitutiva del Corecom Veneto, lo definisce quale organo di consulenza e di gestione della Regione e di controllo in materia di comunicazioni. Assicura quindi a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia, di controllo in tema di comunicazioni. E’, altresì, organo funzionale dell’Agcom.

La Legge n. 249 del 1997 ha previsto la creazione dei Corecom allo scopo di assicurare le esigenze di decentramento sul territorio di alcune delle funzioni proprie dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom).

A seguito della sottoscrizione di una convenzione bilaterale del 2004, l’Agcom ha delegato al Corecom del Veneto, alcune funzioni quali:

- a) la vigilanza in materia di tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
- b) la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;
- c) l’istruzione e applicazione delle procedure previste dall’articolo 32 – *quinquies* del D. Lgs. 177/2005 in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
- d) l’esperimento in tema di tentativo di conciliazione obbligatorio nell’ambito delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti.

Infine, il Ministero dello Sviluppo Economico si avvale degli uffici del Corecom per l’espletamento di attività molto rilevanti, come la predisposizione di una graduatoria annuale al fine di erogare contributi alle emittenti televisive locali ed il rimborso dei costi sopportati dalle emittenti radiotelevisive locali per la messa in onda dei messaggi elettorali autogestiti (MAG) durante le campagne elettorali e referendarie.

L’art. 14 della già citata legge regionale n. 18 del 2001 dispone che entro il 15 settembre di ogni anno il Corecom presenti al Consiglio regionale per la relativa approvazione, e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l’anno successivo, con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

Con questo documento si intende definire, appunto, il programma di attività che il Corecom intende realizzare nel corso del 2016 in un’ottica di continuità con le azioni intraprese

nel corso dell'anno 2015 per non vanificare i risultati fino ad oggi raggiunti. I compiti che il Comitato è chiamato ad assolvere sono eterogenei e derivano da fonti nazionali e regionali, legislative e regolamentari, nonché da deliberazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom).

Il Corecom prosegue nell'azione di consolidare maggiormente il ruolo del Coordinamento Nazionale dei Comitati regionali per consentirne la valorizzazione del ruolo istituzionale, ai fini del migliore svolgimento dei compiti e funzioni loro affidati e del ruolo di garanzia ad essi spettante nell'ordinamento regionale e nelle attività di comunicazione.

Infine, il Programma si completa con il quadro rappresentativo del fabbisogno finanziario per il 2016.

1.2 Funzioni del Corecom

In generale i Corecom sono titolari di funzioni proprie e, in base ad apposite convenzioni sottoscritte con l'Agcom, sono titolari di funzioni delegate di prima delega e di funzioni di seconda delega.

Nello specifico, il Corecom del Veneto è titolare di:

- A) FUNZIONI PROPRIE (L.R. 18/2001)**
- B) FUNZIONI DELEGATE DALL'AGCOM (cd. PRIMA DELEGA)**
- C) mentre per le FUNZIONI DELEGATE DALL'AGCOM (cd. SECONDE DELEGHE)¹ la relativa convenzione non è ancora stata sottoscritta.**

Per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Agcom il Corecom riceve dall'Autorità finanziamenti a natura vincolata, oggetto di rendicontazione alla medesima.

Si evidenzia che i fondi Agcom devono essere utilizzati in funzione e nei limiti delle deleghe ricevute. Pertanto attività comportanti spese rientranti nelle cd. "seconde deleghe" possono essere sostenute con fondi propri nei limiti in cui rientrino anche nelle funzioni proprie di cui all'art. 11 della L.R. 18/2001.

A) FUNZIONI PROPRIE

Il Corecom, in forza dell'articolo 11 della L.R. 18/2001 esercita le seguenti funzioni proprie:

- a) formula, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a) numeri 1) e 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249, proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
- b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della legge n. 249/1997;

¹ Al riguardo con deliberazione della Giunta regionale n. 3619 del 30.11.2009 in previsione dell'acquisizione delle "seconde deleghe" è stata sottoscritta una convenzione con l'Università di Padova Centro Interdipartimentale di Ricerca "G. Lago", tendente a fornire il supporto necessario per porre in essere le condizioni richieste dall'Agcom per la sottoscrizione della convenzione relativa alle seconde deleghe.

- c) esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;
- d) esprime parere preventivo sui disegni di legge regionali disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;
- e) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
- f) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale;
- g) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione, le istituzioni e gli organismi culturali o gli organismi operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione con i concessionari privati in ambito locale;
- h) formula proposte e assume ogni opportuna iniziativa nell'ambito delle attività di formazione e di ricerca in materia di informazione e comunicazione radiotelevisiva e multimediale, a livello regionale e locale, sentendo l'ordine dei giornalisti e dell'Associazione della stampa del Veneto, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e comunicazione e attraverso la stipula di convenzioni con Università, organismi specializzati pubblici e privati, studiosi ed esperti;
- i) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni;
- l) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con le associazioni dell'editoria locale, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con l'Ordine dei giornalisti, con gli Organi dell'Amministrazione scolastica, con l'Associazione Stampa del Veneto e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni;
- m) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari del rilascio delle relative concessioni e i gestori degli impianti sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
- n) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" e successive modificazioni;
- o) cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro regionale delle imprese radiotelevisive;
- p) vigila, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAV) e gli altri organismi a ciò preposti, sul rispetto della normativa nazionale e regionale

relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non siano superati.

B) FUNZIONI DELEGATE DALL'AGCOM (CD. PRIME DELEGHE)
--

In base alla convenzione sottoscritta tra il Corecom del Veneto e l'Agcom in data 23 dicembre 2004, il Corecom svolge le seguenti funzioni delegate dall'Agcom:

- a) vigilanza in materia di tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
- b) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;
- c) istruzione e applicazione delle procedure previste dall'articolo 10 della legge n. 223/90 [ora sostituito dall'articolo 32 – quinquies del D. Lgs. 177/2005] in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
- d) esperimento di tentativo di conciliazione obbligatorio nell'ambito delle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazione e utenti.

C) FUNZIONI DELEGATE DALL'AGCOM (CD. SECONDE DELEGHE)
--

L'Agcom, con apposite Convenzioni ha decentrato ai Corecom² ulteriori funzioni delegate c.d. di "seconda fase", relativamente alle seguenti materie:

- a) Definizione delle controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazione e utenti in ambito locale;
- b) Tenuta del Registro degli operatori di comunicazione;
- c) Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale.

Per l'esercizio delle funzioni di cd. "seconda delega" l'Agcom attribuirebbe ulteriori finanziamenti.

Si precisa che poiché, ad oggi, il Corecom del Veneto non ha acquisito le seconde deleghe, le risorse che attualmente vengono trasferite dall'Agcom non possono essere utilizzate

² Quasi tutti i Corecom hanno sottoscritto le convenzioni per le cd. seconde deleghe, ad eccezione dei Corecom del Veneto (che tuttavia aveva formalmente avviato il percorso di acquisizione – vedi DGR n. 1099 del 28.04.2009 e n. 3619 del 30.11.2009), della Valle d'Aosta, della Campania, della Sicilia e della Sardegna (dati Agcom aggiornati al 24 novembre 2014).

per l'esercizio delle funzioni di seconda delega. Il Corecom, comunque, se lo ritiene, può promuovere progettualità attinenti le seconde deleghe utilizzando le risorse proprie assegnate dal Consiglio regionale, ove rientranti nelle funzioni di cui all'art. 11 della L.R. 18/2001.

L'acquisizione delle cd. seconde deleghe si configura strategica e fondamentale per fornire alla collettività del territorio regionale un servizio completo, efficace e vantaggioso.

Il Comitato, pur ormai prossimo alla scadenza di mandato, auspica fortemente che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ridefinisca, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della L.R. 18/2001, la dotazione organica, strutturale e tecnologica del Corecom (**vedasi anche "Allegato 2" alle pagg. 23-24**), in modo da rendere possibile l'acquisizione delle cd. seconde deleghe.

PROGRAMMA DI ATTIVITA'

CAPITOLO PRIMO

Vigilanza e controllo sul sistema dell'informazione regionale

a) *Par condicio* in materia elettorale

Situazione attuale

L'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie è disciplinato da una pluralità di fonti, quali innanzitutto la Legge 28/2000 (modificata dalla Legge 313/2003), il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo da parte delle emittenti televisive locali, approvato nel 2004 con decreto del Ministro delle Comunicazioni, e le singole delibere dell'Agcom attuative della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione. Rispetto a questa vera e propria stratificazione regolamentare, il Corecom è tenuto ad adempiere i compiti assegnati nella qualità di organo funzionale dell'Agcom.

In particolare, il Corecom organizza l'insieme delle procedure in materia di comunicazione politica e a garanzia della parità di accesso per i soggetti politici ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e a tal fine:

- interviene nel caso di segnalazioni di presunte violazioni in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmettendo i relativi atti e formulando proposte all'Agcom per l'adozione di eventuali sanzioni. Nell'ambito di questa funzione, l'attività del Corecom è caratterizzata da assoluta celerità, in quanto – a seguito della segnalazione – si deve procedere ad una istruttoria sommaria e all'instaurazione di un contraddittorio con gli interessati, contestando i fatti segnalati ed acquisendo le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive al ricevimento della contestazione. Nel caso in cui non si riesca ad addivenire ad un adeguamento da parte del soggetto che ha posto in essere la violazione degli obblighi di legge, il Corecom è tenuto alla trasmissione del verbale di accertamento – che può essere redatto anche con la collaborazione del competente Gruppo della Guardia di Finanza – all'Agcom, che provvede entro le quarantotto ore dall'accertamento della violazione decorrenti dal deposito degli atti inviati dal Corecom;

- provvede anche ad un servizio di monitoraggio delle trasmissioni di informazione, di approfondimento informativo, di comunicazione politica delle emittenti locali e della Rai regionale, con la conseguente lettura ed analisi dei dati raccolti;
- riceve e coordina le disponibilità delle emittenti radiotelevisive alla messa in onda in speciali contenitori radiotelevisivi di messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (MAG) e le richieste di utilizzo degli stessi da parte dei soggetti politici aventi diritto; verifica i requisiti previsti dalla normativa in materia delle emittenti e dei soggetti politici che possono accedere all'utilizzo e trasmissione dei MAG nel periodo elettorale; effettua il sorteggio per la collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori predisposti dalle emittenti radiotelevisive; vigila sul rispetto delle norme sulla *par condicio* relativamente alla messa in onda dei MAG.

Obiettivi

Nel corso del 2016 il Corecom, quale organo funzionale dell'Agcom, garantirà il servizio di monitoraggio, vigilanza ed istruttoria in occasione dei prossimi appuntamenti elettorali, ritenendo opportuno procedere con le seguenti iniziative:

- Incontri informativi riservati ai giornalisti delle emittenti radio televisive, della stampa locale, agli esponenti dei partiti politici, agli addetti alla comunicazione delle amministrazioni pubbliche, per dare notizia delle disposizioni di legge e delle deliberazioni dell'Agcom in materia di *par condicio*;
- Monitoraggio della comunicazione elettorale, esteso a una parte o a tutte le emittenti televisive del Veneto (compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili) da effettuarsi avvalendosi di un istituto di ricerca, individuato a seguito di espletamento di selezione pubblica, relativamente alla lettura e all'analisi socio politica dei dati registrati negli ultimi trenta giorni della campagna elettorale e al fine di vigilare per garantire il sostanziale equilibrio tra le forze politiche in campo. Il monitoraggio sarà garantito mediante l'invio di report settimanali da parte dell'istituto di ricerca al Corecom, il quale provvederà a segnalare tempestivamente ai media monitorati gli eventuali squilibri riscontrati. Il Corecom interverrà anche nel caso di segnalazioni di soggetti esterni, in ordine alla violazione della normativa, svolgendo l'istruttoria necessaria e comunicando le eventuali infrazioni all'Agcom per l'applicazione delle sanzioni previste;
- Attività istruttoria per la messa a disposizione delle forze politiche di spazi radiotelevisivi per la diffusione di messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (MAG). Il Corecom riceve e coordina le disponibilità delle emittenti radiotelevisive alla messa in onda in speciali contenitori radiotelevisivi dei MAG e le richieste di utilizzo degli stessi da parte dei soggetti politici aventi diritto; verifica i requisiti previsti dalla normativa in materia delle emittenti e dei soggetti politici che possono accedere all'utilizzo e trasmissione dei MAG nel periodo

elettorale; effettua il sorteggio per la collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori predisposti dalle emittenti radiotelesive; vigila sul rispetto delle norme sulla *par condicio* relativamente alla messa in onda dei MAG.

b) Accesso al sistema televisivo e radiofonico

Situazione attuale

L'art. 6 della Legge n. 103 del 1975 *"Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva"* prevede che siano riservati dalla società concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al 3 per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, ai partiti ed ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta. La legge della Regione del Veneto n. 18 del 2001 *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per comunicazioni (Corecom)"* sancisce all'art. 11 che il Corecom, tra le funzioni proprie, svolga anche la seguente: *"regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 103 del 1975"*.

In attuazione della legge istitutiva, la struttura di supporto procede all'istruttoria delle richieste pervenute e presenta una relazione al Comitato ai fini dell'adozione della graduatoria. Per garantire la più ampia pluralità di accesso, la proposta di graduatoria delle domande è formulata secondo diversi criteri, tra cui la rilevanza sociale e culturale delle tematiche proposte nel programma e attualità dell'argomento.

Il Comitato delibera quindi i piani trimestrali delle trasmissioni radiofoniche e televisive, ripartendo il tempo effettivo messo a disposizione dalla sede regionale della concessionaria pubblica RAI-Radiotelevisione italiana.

Obiettivi

Nel corso del 2016, il Corecom proseguirà nell'istruire ed esaminare le richieste provenienti dai soggetti legittimati, nonché provvederà a redigere la graduatoria e a deliberare i piani trimestrali delle trasmissioni radiofoniche e televisive.

CAPITOLO SECONDO

Consulenza per gli organi regionali

a) Consulenza in materia di comunicazione

Situazione attuale

La legge della Regione del Veneto n. 18 del 2001 *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per comunicazioni (Corecom)"* definisce il Corecom quale organo di consulenza della Regione (art. 2), attribuendogli una pluralità di funzioni finalizzate proprio alla formulazione di proposte e pareri all'amministrazione regionale su tutti i provvedimenti in tema di comunicazione (art. 11, lett. a – e).

Obiettivi

Nel corso del 2016 l'attività del Corecom continuerà nel compito istituzionale di prestare la propria consulenza alle Strutture amministrative che chiedano di essere affiancate nella predisposizione di atti in tema di comunicazione, nonché nel rilascio dei pareri per atti o provvedimenti che riguardino la materia della comunicazione.

CAPITOLO TERZO

Sostegno alle imprese

a) Contributi alle emittenti televisive locali

Situazione attuale

L'art. 45, comma 3 della legge 448/98 (finanziaria 1999) ha previsto - nell'ambito delle misure di sostegno economico al settore televisivo - l'erogazione di contributi statali alle emittenti locali. Con un provvedimento del Ministero delle Comunicazioni (D.M. 292/2004) sono stati adottati i criteri generali per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dalla legge statale, dettando le regole per individuare i soggetti aventi titolo, per disciplinare le domande di ammissione al contributo, nonché per stabilire i controlli da effettuare da parte dei Corecom.

In questo quadro generale, ogni anno il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni - emana un bando che disciplina nel dettaglio le modalità della selezione tra le varie emittenti locali, al fine di formare una graduatoria - una per Regione - da inoltrare al Ministero che provvederà quindi alla ripartizione *pro quota* delle somme da erogare.

Il Corecom deve provvedere alla fase istruttoria³, dal ricevimento delle domande di partecipazione fino alla redazione della graduatoria finale. In particolare, basandosi sulla documentazione prodotta dalle singole emittenti il Corecom - dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità - procede all'attribuzione di un punteggio che si fonda sulla valutazione del personale occupato dalle emittenti televisive e del loro fatturato.

Tale procedimento si dipana in ulteriori sub - procedimenti. Per quanto concerne il fatturato, ad esempio, vanno controllati i ricavi da esclusiva attività televisiva (pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, vendita di programmi autoprodotti). Per quanto riguarda la valutazione del personale, inoltre, il Corecom ha l'onere di effettuare controlli sull'effettiva sussistenza di quanto dichiarato nelle domande presentate dalle emittenti televisive, ad esempio attraverso l'acquisizione - da parte degli istituti previdenziali competenti (INPS - INPS gestione ex ENPALS - INPGI) - del documento di regolarità contributiva. Ancora, il riscontro del Corecom deve prendere in esame diversa documentazione, tra cui anche il libro unico del lavoro,

³ In effetti, per quanto concerne le funzioni istruttorie per l'attribuzione delle provvidenze economiche alle emittenti televisive locali, l'articolo 54, comma 1, lettera i, numero 2) del D.Lgs n. 177 del 31.7.2005 ha abrogato l'art. 7, co. 5, della L 223/90 che stabiliva "Il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni e il Garante possono avvalersi dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano per lo svolgimento delle loro funzioni". Sicché, in seguito all'anzidetta abrogazione, l'avvalimento del Corecom da parte del Ministero dello Sviluppo Economico non trae più fondamento da una norma di legge, bensì da un decreto ministeriale (il bando per l'erogazione dei contributi).

attraverso il controllo - per ogni singolo dipendente - di numerosi aspetti, quali il codice fiscale, la data di assunzione, la tipologia del contratto, le ore lavorate, ecc.

Solo una volta terminata l'istruttoria e gli accertamenti previsti, il Corecom predispone una graduatoria e la inoltra al Ministero per il seguito di competenza, che consiste nella collazione di tutte le altre graduatorie degli altri Corecom e la ripartizione - e l'erogazione - del contributo alle emittenti regionali. Nella Regione del Veneto, tale attività è di importanza fondamentale; infatti, nel corso degli ultimi anni, a fronte di una digitalizzazione dell'offerta televisiva con conseguente aumento della stessa, tali provvidenze risultano indispensabili per garantire la sopravvivenza del settore televisivo privato e, quindi, la pluralità dell'informazione, principio basilare per il nostro ordine costituzionale democratico.

Rimane naturalmente aperta la questione della mancata copertura finanziaria dell'avvalimento del Corecom da parte del Mise, per l'esercizio della funzione istruttoria sopraevidenziata.

In base a tale riparto sono state assegnate al Veneto le somme sotto indicate:

Tab. 1 CONTRIBUTO COMPLESSIVO NAZIONALE E RIPARTIZIONE REGIONALE (ai sensi del D. M. 292/2004) Quadriennio 2011-2014				
	2011	2012	2013	2014
N. emittenti che hanno presentato istanza per i contributi	26	24	24	23
N. emittenti ammesse in graduatoria	25	23	24	21
Contributo complessivo nazionale	€ 95.929.330,98	€ 71.512.307,11	€ 56.915.002,95	Non disponibile
Contributo ministeriale per il bacino di utenza del Veneto	€ 12.252.324,76	€ 9.325.208,14	7.851.820,12	Non disponibile

Fonte: Corecom Veneto

Obiettivi

Da notizie ufficiali (Ministero dello Sviluppo Economico) il bando per i contributi alle TV locali per il 2015 è stato firmato dal sottosegretario Giacomelli. E' quindi ipotizzabile la sua pubblicazione nel corso dell'anno 2015.

Pertanto, questo Comitato, pur tenuto conto sia della prossima cessazione del proprio mandato, sia delle problematiche giuridiche e organizzative suesposte, ritiene di provvedere agli adempimenti istruttori delle istanze ai fini dell'approvazione della graduatoria delle emittenti che accedono ai contributi annuali ai sensi della Legge n. 488/98 redatta a seguito del riscontro delle istanze pervenute, dei dati di fatturato dichiarati e verificati nei documenti di bilancio, della corrispondenza dei dati sul personale dichiarato e autocertificato con quanto registrato nei libro unico del lavoro e nelle dichiarazioni di correttezza contributiva rilasciate dagli enti di previdenza. Per far fronte a queste attività, il Corecom si avvarrà, come di consueto, di specifiche competenze tecnico-professionali e di collaborazioni e consulenze con soggetti esterni a supporto dell'attività istruttoria della struttura.

A tal fine il Corecom potrà acquisire il supporto di un revisore contabile e di un consulente del lavoro, individuati previa pubblicazione di un apposito avviso (o di altro idoneo supporto esterno) ovviamente preceduto da verifiche interne sulla sussistenza e disponibilità di idonee figure istituzionali.

b) Rimborsi relativi alla trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito (MAG)

Situazione attuale

La Legge n. 28/2000, art. 4, comma 5 prevede che sia riconosciuto un rimborso economico alle emittenti radiofoniche e televisive locali che abbiano trasmesso i messaggi autogestiti in occasione delle campagne elettorali e referendarie.

Il rimborso è erogato nei limiti delle risorse disponibili del Ministero dello Sviluppo Economico, che trasferisce le somme ai Corecom, i quali si occupano dell'istruttoria, della redazione della graduatoria e della liquidazione dei rimborsi.

Tab. 2
REGOLAMENTAZIONE DEI MAG (messaggi autogestiti gratuiti)
Periodo 2011-2015*

	Anno 2011 amministrative referendum			Anno 2012 Ammini- strative	Anno 2013 politiche amministrative			Anno 2014 europee amministrative			Anno 2015 regionali amministrative		
	Am	Ref	Tot		Pol	Am	Tot	Eu	Am	Tot	Reg	Am	Tot
Numero emittenti TV che hanno dato la disponibilità alla messa in onda di MAG	18	18		32	42	45		35	27		42	42	
Numero emittenti RADIO che hanno dato la disponibilità alla messa in onda di MAG	13	13		13	16	14		16	9		18	13	
Numero MAG TV trasmessi	2114	5444	7558	3648	27238	1637	28875	11785	986	12771	2360*	653*	3013*
Numero MAG RADIO trasmessi	3335	4534	7869	2577	11702	822	12524	6015	1438	7453	1720*	186*	1906*

Fonte: Corecom Veneto

Obiettivi

Per le consultazioni elettorali che si svolgeranno nel corso del 2016, il Corecom provvederà al rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmetteranno i MAG.

* I dati relativi al numero di MAG TV e RADIO trasmessi dalle emittenti radiotelevisive locali per le elezioni regionali e amministrative 2015 sono parziali. Il dato si riferisce al 9 settembre 2015.

CAPITOLO QUARTO

Tutela e supporto ai cittadini

a) Vigilanza nella materia della tutela dei minori

Situazione attuale

Con la Convenzione stipulata nel 2004 tra l'Agcom e il Corecom, a quest'ultimo sono state delegate diverse funzioni, tra le quali quella di vigilanza per il rispetto delle norme in materia di tutela dei minori nel settore televisivo locale.

In particolare, il Corecom deve verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 177 del 2005, da ultimo modificato con D.Lgs. n. 120 del 2012, secondo il quale le trasmissioni delle emittenti televisive e delle emittenti radiofoniche non devono contenere programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile.

Come risulta evidente, la valutazione di quanto possa nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori può essere oggetto di contestazione e per questo il Corecom si uniforma costantemente ad alcuni criteri appositamente predisposti dall'Agcom, con deliberazione n. 23/07/CPS del 22 febbraio 2007, che fornisce i criteri da rispettare per non incorrere nel divieto di trasmissioni di programmi contenenti scene pregiudizievoli per i minori. Il Corecom quindi si occupa di ricevere le segnalazioni, acquisire la registrazione oggetto di contestazione, visionarla e preparare una pre-istruttoria sommaria che viene trasmessa all'Agcom per il seguito del procedimento, che può terminare anche con un provvedimento sanzionatorio.

Di seguito, una tabella riassuntiva delle segnalazioni pervenute al Corecom nel corso degli anni 2011 – 2015:

Tab. 3 SEGNALAZIONI Inviare da utenti e/o associazioni per la tutela degli utenti televisivi per la vigilanza in materia di tutela dei minori				
2011	2012	2013	2014	2015
67	110	70	46	31*

Fonte: Corecom Veneto

Obiettivi

Nel 2016 il Corecom continuerà a provvedere agli adempimenti previsti dalla legge, in materia di vigilanza per il rispetto delle norme in materia di tutela dei minori nel settore televisivo locale.

Con la delega dell'Autorità in materia di tutela dei minori relativamente alle trasmissioni e ai palinsesti delle emittenti locali che rientra, dal 2010, nella più ampia delega sul monitoraggio dell'emittenza locale, molti Corecom hanno promosso iniziative di monitoraggio, studio, informazione e predisposizione di guide per i minori sull'uso appropriato di internet che ne sveli i rischi, i pericoli, ma soprattutto ne evidenzia le potenzialità creative e di sviluppo delle capacità comunicative e relazionali del minore.

b) Diritto di rettificaSituazione attuale

Allo stesso modo di quanto previsto per la vigilanza, così anche il diritto di rettifica (Legge n. 223/90) è una delle materie che sono state delegate al Corecom da parte dell'Agcom, a seguito della convenzione del 2004. Come ben descritto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il diritto di rettifica consiste nella facoltà da parte dei soggetti di cui siano state diffuse immagini o ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri, affermazioni, dichiarazioni, contrari a verità di richiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica la diffusione di proprie dichiarazioni di replica, in condizioni paritarie rispetto alle notizie pubblicate.

* Le segnalazioni del periodo 2015 sono riferite a quelle pervenute alla data del 9 settembre 2015.

Le competenze del Corecom in materia di rettifica riguardano esclusivamente il settore radiotelevisivo regionale e non possono essere presentate al Corecom istanze di rettifica riguardanti il settore della carta stampata.

Come specificato dall'articolo 32 – *quinquies* del D. Lgs. 177/2005 il soggetto che ritenga lesi i propri interessi morali o materiali dovrà preliminarmente inoltrare la propria richiesta al concessionario radiotelevisivo pubblico (RAI -sede regionale) o privato. Soltanto qualora tale rettifica non venga accolta, l'interessato potrà inoltrare la relativa istanza al Corecom competente. In tal caso, il Corecom procede alla verifica della fondatezza della pretesa e ordina all'emittente di rettificare quanto trasmesso. Nell'ipotesi in cui l'emittente non si conformi alla decisione del Corecom, quest'ultimo trasmette la relativa documentazione all'Agcom per l'eventuale irrogazione di sanzioni.

Obiettivi

Nel 2016 il Corecom continuerà a provvedere agli adempimenti amministrativi previsti dalla legge.

c) Conciliazione delle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale

Situazione attuale

Per tutte le controversie in materia di comunicazioni elettroniche, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Agcom, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi, il cittadino-utente può esperire il tentativo di conciliazione presso il Corecom competente territorialmente, ai sensi degli articoli 3 e 4 della Delibera Agcom n. 173/07/CONS e s.m.i.

L'utente, contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione, ovvero nel corso della relativa procedura, può chiedere al Corecom l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'operatore sino al termine della procedura conciliativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

In questo caso, il Corecom assegna all'operatore un termine non superiore a cinque giorni per la produzione di eventuali memorie e documentazione; entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, con atto motivato, il Corecom adotta un provvedimento temporaneo,

ovvero rigetta la richiesta, inviando copia della decisione alle parti. Gli operatori interessati devono eseguire i provvedimenti adottati entro il termine in essi indicato. In caso di inottemperanza ai predetti obblighi, il Corecom informa tempestivamente la Direzione tutela dei consumatori dell'Autorità, comunicando gli esiti delle verifiche svolte. Nel corso del 2015, alla data dell'11 settembre 2015, risultano adottati n. 250 provvedimenti e inviate n. 20 segnalazioni di inottemperanza all'AGCOM.

Tab. 4 VALORI DELLE CONCILIAZIONI CONCLUSE CON ACCORDO O PARZIALE ACCORDO (dal 01/01/2011 al 30/06/2015)						
<i>Anno</i>	<i>Istanze pervenute</i>	<i>Istanze inammissibili</i>	<i>Udienze svolte</i>	<i>Indennizzi – rimborsi erogati</i>	<i>Storni effettuati</i>	<i>Totale importi pro utente</i>
2011	2077	5	2790	€ 171.000,00	€ 275.000,00	€ 446.000,00
2012	2500	10	2182	€ 1.212.600,00	€ 236.550,00	€ 2.449.150,00 ⁴
2013	2495	10	1703	€ 308.079,00	€ 432.461,00	€ 740.540,00
2014	2931	5	2379	€ 352.612,00	€ 721.380,00	€ 1.073.992,00
2015	1703	3	1337	€ 216.341,00	€ 417.224,00	€ 633.565,00

N.B. I dati relativi all'anno 2015 sono aggiornati al 30.06.2015.

Fonte: Corecom Veneto

Indennizzi e rimborsi: gli indennizzi sono quelli previsti dalle Condizioni Generali di Contratto e dalle Carte dei Servizi, mentre i rimborsi riguardano tutti i servizi non richiesti dall'utente ma che l'operatore ha comunque fatturato ed il cliente ha pagato. Nel caso dei rimborsi e degli indennizzi le somme sono state erogate tramite bonifico bancario, o tramite assegno o con accredito in fattura (il più delle volte la scelta è lasciata all'utente, tranne nei casi in cui specifiche esigenze tecniche dell'operatore impongono una determinata ed inderogabile modalità di pagamento).

⁴Nel corso del 2012 gli operatori hanno applicato, in via analogica anche alla fase di conciliazione davanti al Corecom (la c.d. prima fase), gli indennizzi previsti dalla Delibera Agcom n. 73/11/CONS (che prevede indennizzi maggiori rispetto a quelli previsti dalle Condizioni Generali di Contratto e dalle Carte dei Servizi che regolano il rapporto tra utente e compagnia telefonica).

Storni: trattasi di cifre che l'utente non ha pagato, contestandone la legittimità, e che l'operatore ha provveduto ad azzerare contabilmente, provvedendo a ritirare, a propria cura e spese, quando attivata, la procedura di recupero del credito affidata a società specializzate.

Tempi medi risposta: dalla presentazione del formulario UG all'udienza di conciliazione trascorrono, in media, circa 60 giorni.

Obiettivi

Nel 2016 il Corecom continuerà a provvedere all'attività di conciliazione, anche presso gli uffici dell'URP di Padova, Verona, Vicenza, Treviso e Belluno, proseguendo in quel processo di decentramento, di maggior tutela e vicinanza al cittadino, nell'ottica di agevolare ulteriormente i cittadini-utenti nell'accesso ai collegi di conciliazione.

Peraltro, in virtù del decentramento sul territorio dei collegi di conciliazione, nel predeterminare l'assegnazione delle istanze di conciliazione all'URP di riferimento, si è utilizzato il criterio della residenza/domicilio, nel caso delle persone fisiche; della sede legale, nel caso delle persone giuridiche.

ALLEGATO 1**Previsioni finanziarie**

Tab. 5 PREVISIONI FINANZIARIE Anno 2016	
Spese di funzionamento	
Stanziamento	€ 134.000,00
Indennità del Presidente e dei 4 componenti il Comitato (12 mensilità);	€ 129.000,00
rimborsi spese per missioni del Presidente e dei 4 componenti del Comitato	€ 5.000,00
Spese per esercizio funzioni proprie	
Stanziamento	€ 137.500,00
Servizio di monitoraggio elettorale	€ 20.000,00
Consulenze tecnico-specialistiche in funzioni di competenza (ex D.M. 292/04)	€ 20.000,00
Informatizzazione procedure amministrative relative al tentativo obbligatorio di conciliazione – canone utenza annuale	€ 7.500,00
Tutela e supporto ai cittadini	€ 90.000,00
Totale	€ 137.500,00
Spese per esercizio funzioni delegate	
Stanziamento	€ 79.454,00
Spese per la gestione delle deleghe dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni	€ 79.454,00
ENTRATE	
Trasferimento dall'Agcom per l'esercizio di funzioni delegate	€ 79.454,00

Fonte: Corecom Veneto

ALLEGATO 2**Personale**

Tab. 6 Personale a supporto dell'attività del Corecom (situazione al 9 settembre 2015)		
Categoria professionale (Dirig., Funz., Assist. Ecc.)	Tipologia contrattuale	Nominativo
Dirigente	T. IND.	Andrea Pagella
Funzionario titolare di P.O. "Coordinamento e gestione attività di conciliazione"	T. IND.	Alessandro Bidoli
Funzionario titolare di P.O. "Supporto tecnico-giuridico alle attività proprie e delegate del Corecom e gestione contratti"	T. IND.	vacante
Funzionario (D1)	IN COMANDO	Giorgio Marsiglio
Assistente Amministrativo (C3)	T. IND.	Marina Meneghetti
Assistente Amministrativo (C3)	T. IND.	Tiziana Zara
Assistente Amministrativo (C2)	T. IND. P.T.	Lara Chiodi
Assistente Amministrativo (C1)	T. IND.	Elisabetta Cester
Assistente Amministrativo (C1)	T. IND.	Roberta Pettenello
Collaboratore (B5)	IN COMANDO	Cristina Callegari
Collaboratore (B3)	T. IND.	Marco Greggio
	Tot. Unità in attività	10

Va ricordato che, per effetto della convenzione sottoscritta il 12.07.2012 (DGR n. 1240 del 3.07.2012) con la Giunta regionale, per lo svolgimento in forma decentrata del servizio di conciliazione, il Corecom si avvale anche degli Uffici Relazioni con il Pubblico di Padova, Belluno, Vicenza, Verona e Treviso.

Ai fini dell'acquisizione delle seconde deleghe, la dotazione organica dovrebbe essere necessariamente rivista in aumento.

Onde consentire un'adeguata comparazione si rappresentano le dotazioni organiche dei Corecom di alcune Regioni di significativo raffronto:

Regione	Totale unità dotazione organica	di cui Dirigenti
Emilia Romagna	21	1
Lazio	25	1
Lombardia	24	2
Piemonte	20	1
Toscana	19	1



CORECOM
Comitato Regionale per le Comunicazioni

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2016 E PREVISIONE FINANZIARIA

Stampa

Stampato presso il Centro Stampa regionale nel mese di Settembre 2016



 **CORECOM**
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Via Poerio, n. 34

30171 Mestre

tel. 041.2701650, fax 041.2701659

mail: corecom@consiglioveneto.it

<http://corecom.consiglioveneto.it/corecom/>